

# I COSTI DELL'AMBIGUITÀ

di LAURA SERVIDIO

LA MANCANZA DI CHIAREZZA, IN SEDE DI STIPULA, METTE A RISCHIO LA COMPAGNIA IN CASO DI CONTENZIOSO. COME DIMOSTRANO MOLTE SENTENZE SFAVOREVOLI AL PROPONENTE

Apertura, trasparenza e semplicità. Queste le parole magiche da tenere sempre a mente, in fase precontrattuale, per non incorrere nelle interpretazioni giurisprudenziali sfavorevoli. “Il rischio – spiega l’avvocato **Giorgio Grasso**, Phd of counsel dello studio legale **Simmons & Simmons** – è quello di favorire pratiche speculative da parte dell’assicurato, che, pur non avendo acquistato la specifica estensione di garanzia e pagato il relativo sovrappremio, si vedrebbe riconosciuto l’indennizzo a seguito della declaratoria di inefficacia della esclusione”.

La chiave di tutto è nella trasparenza: secondo la *Corte di giustizia europea*, le clausole devono essere chiare e comprensibili ed esporre, in modo preciso, il contenuto effettivo della polizza: “È importante però – sottolinea Grasso, con riferimento alla sentenza della sezione III della *Corte di Cassazione* del 18 gennaio 2016 n. 668 – che la chiarezza contrattuale non neghi il valore del testo contrattuale e della libera negoziazione, perché, se è vero che il cliente va tutelato, bisogna garantire anche chi propone il contratto, evitando di svilire i principi di tecnica assicurativa che sono alla base della polizza”.

## OCCHIO A CLAUSOLE E INFORMAZIONI

La trasparenza giova al contraente, ma anche alle compagnie: secondo Giorgio Grasso, Phd of counsel dello studio legale Simmons & Simmons, per non incorrere in contenziosi dagli esiti e costi incerti va posta “massima attenzione alla predisposizione di clausole sufficientemente chiare e precise, non solo dal mero punto di vista grammaticale, fornendo ogni informazione supplementare prevista dall’ordinamento che sia necessaria alla comprensione del contenuto effettivo della polizza”.



**Giorgio Grasso**, Phd of counsel dello studio legale **Simmons & Simmons**

## CHI È IL SOGGETTO DEBOLE?

A questo proposito, va fatta una distinzione tra il privato e il cliente *corporate* che, per sua natura, ha maggiori strumenti da far valere nella discussione precontrattuale. “In questi casi, la nota informativa (predisposta dall’**Ivass**) non è necessaria perché ci troviamo di fronte ad un processo di negoziazione individuale in cui il contraente partecipa attivamente, e necessita perciò di minori tutele informative rispetto ai contratti per adesione”.

## I DUBBI SULLA CLAIMS MADE

Altro tema dibattuto, la validità delle clausole a *richiesta fatta*, di cui ancora oggi si discute la vessatorietà. A poco è valsa anche la sentenza delle *Sezioni Unite* della Cassazione del 6 maggio 2016 n. 9140, che avrebbe dovuto risolvere i dubbi delimitando solo l’oggetto piuttosto che la responsabilità. La sentenza in oggetto afferma che “nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola claims made impura non è vessatoria; può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza”. In pratica – conclude Grasso – la vessatorietà va analizzata di volta in volta: quindi viene rimessa al giudice di merito ogni valutazione, generando, di conseguenza, ulteriori dubbi”.